

P R E A M B O L O**- I -**

La Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II" deriva dal "Ricovero di MendicITÀ" istituito nel Comune di Corato per voto unanime del Consiglio Comunale il 14.01.1878 ed eretta a Corpo Morale con Real Decreto del 14.10.1879.

- II -

Nel corso degli anni si è avuta una progressiva mutazione di attività del "Ricovero" che, da struttura per l'assistenza agli indigenti, si è trasformata in struttura per l'assistenza e cura degli anziani autosufficienti e non.

- III -

La trasformazione, in coerenza con l'evoluzione normativa delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), non alterava di fatto le finalità istituzionali di offrire ospitalità a poveri ed indigenti, in quanto l'anziano solo e/o malato cronico può senz'altro considerarsi sotto ogni profilo un "nuovo povero".

- IV -

Con la riforma delle I.P.A.B., voluta dall'art.10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e delle successive discipline nazionali e regionali, la Casa di Riposo ha inteso consolidare le sue finalità trasformandosi in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.).

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE e SEDE LEGALE

I. *L'I.P.A.B. - Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II", a seguito della trasformazione prevista dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e disciplinata dalla Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 così come modificata dalla Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 13 e dal Regolamento Regionale 28 gennaio 2008, n. 1 assume la denominazione di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Francesco Testino" in memoria del benefattore che, con il suo lascito, dotò la Casa di Riposo di una propria sede.*

II. *La sua sede legale ed operativa è a Corato in via Farina n. 1.*

III. *L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Francesco Testino" (di seguito denominata A.S.P. o Azienda) deriva dalla I.P.A.B. "Vittorio Emanuele II".*

IV. *L'Azienda è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 e del relativo Regolamento Regionale 28 gennaio 2008, n. 1, nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa.*

ARTICOLO 2

SCOPI ISTITUZIONALI

I. *L'Azienda non ha fini di lucro; ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali.*

II. *Informa e determina la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.*

III. *Nell'ambito della sua autonomia, l'A.S.P. può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.*

IV. *L'Azienda può costituire società ed istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio.*

V. *Costituiscono scopi istituzionali dell'Azienda:*

- a) ospitare, per libera scelta delle stesse, le persone anziane autosufficienti e non;*
- b) fornire agli ospiti prestazioni alberghiere, assistenziali, socio-culturali, ricreative, sanitarie, finalizzate alla cura ed al mantenimento dell'autonomia;*
- c) assicurare agli ospiti l'assistenza religiosa;*
- d) adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della popolazione anziana;*
- e) promuovere momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti e favorire l'integrazione del volontariato.*

ARTICOLO 3

AMBITO TERRITORIALE di OPERATIVITÀ

I. *L'Azienda accoglie tutte le persone dell'ambito territoriale n. 3 (Corato - Ruvo - Terlizzi).*

II. *Ove non vi siano richieste di utenti provenienti dall'ambito territoriale di cui al comma I, l'accoglienza può essere estesa a persone provenienti dall'intero ambito territoriale regionale.*

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

I. *Il patrimonio dell'Azienda, opportunamente inventariato, comprende tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'I.P.A.B. "Vittorio Emanuele II".*

II. *Per effetto della trasformazione, l'A.S.P. diventa unica ed esclusiva*

proprietaria dell'intero patrimonio della confluyente I.P.A.B.: il patrimonio viene portato ad utilità dell'Azienda, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica espressi negli atti di devoluzione.

III. *Il patrimonio può essere incrementato con:*

- a) contributi a destinazione vincolata;*
- b) lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;*
- c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.*

IV. *Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, c.c., i beni mobili ed immobili destinati agli scopi per i quali è costituita.*

V. *È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.*

ARTICOLO 5

FORME di COLLABORAZIONE

I. *Allo scopo di realizzare un sistema integrato nell'erogazione delle proprie prestazioni e servizi e nello svolgimento delle proprie attività, l'Azienda può concludere con altre istituzioni pubbliche e private aventi analoghe finalità, con altri enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato, congregazioni religiose e con altre organizzazioni non lucrative di utilità e promozione sociale, accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.*

II. *In particolare, le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione dei soggetti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*

III. *Le forme di collaborazione stipulabili con apposita convenzione sono*

unicamente quelle consentite dalla Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con obbligo di applicazione al personale dipendente del CCNL di riferimento.

IV. *Per l'erogazione delle proprie prestazioni e servizi, nonché nello svolgimento delle proprie attività non sono consentite forme di collaborazione.*

ARTICOLO 6

ORGANI

I. *Sono Organi di Governo dell'Azienda:*

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) il Consiglio di Amministrazione.

II. *Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Azienda.*

III. *Il Consiglio di Amministrazione (di seguito denominato CdA) svolge funzioni di indirizzo e di verifica della gestione amministrativa e gestionale dell'Ente; definisce gli obiettivi ed i programmi di attività, adotta il regolamento di organizzazione dell'Azienda, approva il bilancio, le modifiche dello statuto ed i regolamenti interni, adotta la "Carta dei Servizi".*

ARTICOLO 7

II PRESIDENTE

I. *È il legale rappresentante dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e di revoca di avvocati.*

II. *Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale.*

III. *Il CdA elegge nel suo seno il Vice Presidente, mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri, il quale assume le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.*

IV. *In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il Consigliere più anziano di elezione ed in*

caso di parità il più anziano di età.

V. *Il Presidente esercita in particolare le seguenti funzioni:*

- a) convoca e presiede le sedute del CdA, fissando il relativo ordine del giorno;*
- b) controlla e sovrintende, per il tramite del Direttore Generale, il funzionamento di uffici amministrativi e servizi ed all'attuazione degli indirizzi del CdA;*
- c) in caso di necessità ed urgenza provvede all'adozione di quegli atti riservati al CdA di cui non sia possibile la rituale convocazione; in tal caso il provvedimento è presentato al CdA per la ratifica nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi comunque entro trenta giorni;*
- d) stipula le convenzioni e gli accordi con le Pubbliche Amministrazioni per la gestione coordinata ed integrata dei servizi.*

ARTICOLO 8

II CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE:

NOMINA e COMPOSIZIONE

I. *Il CdA è composto da n. 5 (cinque) membri di cui n. 1 (uno), il Presidente, nominato dalla Giunta Regionale (cfr. art. 6), n. 3 (tre) Consiglieri in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale e n. 1 (uno) Consigliere in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, quest'ultimo nominato dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'Azienda.*

II. *I membri del CdA sono nominati fra cittadini in possesso di comprovata competenza nel campo della organizzazione e/o direzione di attività complesse, preferibilmente assistenziali, per i quali non sussistano cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall'art. 20 della Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.*

III. *Il CdA dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta. Dopo l'insediamento, la nomina dei suoi membri non può essere revocata dagli organi designanti (art. 17, comma III, Legge Regionale 30*

settembre 2004, n. 15).

IV. *Il CdA è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti su cinque; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.*

V. *Le dimissioni dei membri del CdA sono presentate al Presidente ed all'organo competente alle nomine.*

ARTICOLO 9

II CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE:

COMPETENZE e FUNZIONAMENTO

I. *In attuazione delle previsioni di cui all'art. 18 della Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il CdA esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi su base annuale e pluriennale, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.*

II. *Spetta in particolare al CdA la competenza a deliberare sulle seguenti materie:*

- a) lo statuto ed i regolamenti;*
- b) i bilanci ed i documenti contabili connessi;*
- c) l'accensione di mutui;*
- d) le piante organiche, la disciplina dei concorsi e delle assunzioni;*
- e) le convenzioni;*
- f) l'alienazione di beni immobili e la costituzione, la modifica o l'estinzione di diritti reali;*
- g) la nomina del Direttore Generale, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto e di n. 2 (due) membri del Collegio dei Revisori tra gli iscritti al relativo Albo;*
- h) le linee programmatiche delle attività in base alle quali vengono fissati gli obiettivi aziendali.*

i) la verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

III. *Il CdA è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano almeno due Consiglieri, con istanza scritta e motivata; l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta ed in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima.*

IV. *I verbali delle sedute sono curati, con funzione di Segretario, dal Responsabile Amministrativo - previsto dall'art. 65 della Legge Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - e dallo stesso sottoscritti insieme al Presidente.*

V. *Le deliberazioni del CdA sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di adozione mediante affissione nell'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi; sono immediatamente esecutive.*

ARTICOLO 10

INCOMPATIBILITÀ ed INELEGGIBILITÀ degli AMMINISTRATORI

I. *La carica di Presidente o di Componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di:*

a) membro del Parlamento e consigliere e/o assessore regionale, provinciale, comunale e amministratore di comunità montana competente per territorio;

b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'ASL dell'ambito territoriale di riferimento;

c) dirigente e dipendente in servizio presso il Settore Servizi Sociali della Regione, nonché dirigente e dipendente del Comune e della Provincia di riferimento;

d) dipendente presso strutture competenti in materia di servizi socio-assistenziali o che comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle aziende;

e) dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'Azienda;

f) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti

economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;

g) componente di organo di governo di altra azienda pubblica di servizi alla persona;

h) magistrato di ogni ordine e grado, avvocato procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, appartenente alle Forze Armate in servizio permanente effettivo.

II. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 c.p.;

b) coloro che sono stati sottoposti a provvedimento penale in virtù di delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti anche con provvedimento non definitivo, a una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della Legge 3 agosto 1988, n. 327 (norme in materia di misure di prevenzione personali) e dall'articolo 14 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

e) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

f) coloro che abbiano debiti liquidi verso l'Azienda e siano in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti

attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda;

g) i congiunti e gli affini entro il sesto grado degli amministratori.

III. *I Consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, o loro congiunti, o affini entro il quarto grado.*

ARTICOLO 11

SCIOGLIMENTO, DECADENZA e DIMISSIONI dalla CARICA

I. *I membri del CdA decadono dalla carica per gravi irregolarità, per reiterato inadempimento dei propri compiti o per sopravvenuta incompatibilità ai sensi delle vigenti previsioni di legge relative agli amministratori pubblici.*

II. *Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 9 decadono dalla carica. Sono inoltre da considerarsi decaduti di diritto i membri che senza giustificato motivo non prendano parte a tre sedute consecutive del CdA; la pronuncia di decadenza è adottata dal CdA stesso nella seduta successiva a quella in cui si è verificata l'ultima assenza. Qualora intervengano dimissioni o decadenza nel corso del quinquennio, si provvede alla surrogazione a seconda della nomina dello stesso, con prorogatio della carica sino ad assunzione dell'ufficio da parte di chi succede.*

III. *La decadenza è dichiarata dal CdA previa contestazione; qualora entro il termine perentorio di quindici giorni la causa non sia stata rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d'ufficio ed è concluso con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali della Regione.*

IV. *Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.*

V. *Nel caso in cui un membro del CdA si trovi in una situazione di conflitto di interessi in merito ad una deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del CdA e deve astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non*

ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino all'Azienda per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri, di congiunti o di affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

VI. *Il CdA è sciolto nei casi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, di grave violazione di legge e di norme statutarie, di accertato mancato funzionamento.*

VII. *Il CdA può essere temporaneamente sospeso nel corso degli accertamenti per gravi violazioni di legge o di norme statutarie.*

VIII. *Lo scioglimento, la sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei termini di cui alla Legge Regionale 4 marzo 1993, n. 3 (disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia) sono disposti, su proposta dell'Assessore Regionale al ramo, con decreto del Presidente della Regione che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell'Azienda.*

IX. *Nel termine di sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma III, prorogabile una sola volta, si deve provvedere al reintegro o alla ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione e, ove non fosse possibile disporre la ricostituzione, alla nomina di un nuovo Commissario.*

ARTICOLO 12

INDENNITÀ di CARICA ed EMOLUMENTI

I. *Le indennità di carica sono stabilite con Delibera della Giunta Regionale.*

ARTICOLO 13

II DIRETTORE GENERALE

I. *È nominato dal CdA tra le persone iscritte all'Albo Regionale previsto dall'art. 31 della Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni ed*

integrazioni.

II. *Il CdA determina i criteri e le modalità della nomina e la misura del compenso da attribuire per la funzione.*

III. *Ai sensi dell'art. 32, comma VI, Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15, al Direttore Generale, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d'indirizzo e programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi dell'Azienda e, in particolare, è responsabile:*

- a) del raggiungimento degli obiettivi programmati dal CdA;*
- b) della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato;*
- c) della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda;*
- d) delle decisioni organizzative e della gestione del personale.*

ARTICOLO 14

II COLLEGIO dei REVISORI

I. *Il Collegio dei Revisori è composto da n. 3 (tre) componenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, di cui n. 2 (due) nominati dal CdA; dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.*

II. *Per le cause d'ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 c.c. .*

III. *Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:*

- a) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua, almeno ogni trimestre, le verifiche di cassa;*
- b) informa il CdA sui risultati dei controlli e delle verifiche effettuate;*
- c) informa immediatamente il CdA ed il Comune di Corato di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire irregolarità di gestione o violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'Azienda;*
- d) redige la propria relazione annuale sul Bilancio di Previsione e sul Conto*

Consuntivo;

e) assiste, senza diritto di voto, alle adunanze del CdA.

IV. *Il CdA determina all'atto della nomina il compenso da corrispondere sulla base delle vigenti tariffe professionali.*

ARTICOLO 15

MEZZI FINANZIARI

I. *L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:*

a) rendite patrimoniali;

b) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;

c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

ARTICOLO 16

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE

I. *L'Azienda applica al personale il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto dalla relativa normativa.*